

ATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990

TRA

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Riforme Istituzionali, di seguito denominato “DRI”, con sede in Roma, Largo Chigi n. 19, codice fiscale n. 80188230587, rappresentato per la firma del presente atto dal Capo del Dipartimento, dott.ssa Carla Ciuffetti, domiciliata per la carica presso la sede sopra indicata

E

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, di seguito denominato “CNR-IRPPS”, con sede in Roma, Via Palestro n. 32, codice fiscale n. 80054330586, rappresentato dal dott. Corrado Bonifazi, in qualità di Direttore, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso CNR-IRPPS,

(di seguito denominate anche singolarmente “Parte” e/o congiuntamente “Parti”)

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, recante “Disposizioni per il riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)”, e in particolare l’art. 2, comma 1, statuisce che il CNR è ente pubblico nazionale con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare l’attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del Paese, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie diffuse ed innovative anche attraverso accordi di

collaborazione e programmi integrati;

- il Provvedimento del Presidente del CNR, 25 febbraio 2009 n. 22 conferma e sostituisce l'atto costitutivo dell'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali già operante quale struttura scientifica del CNR;
- il Direttore di Istituto esercita il potere di rappresentanza dell'Ente nei limiti e alle condizioni precisate dall'art. 2 del Provvedimento del Presidente del CNR n. 67 del 4/9/2015 prot. n. 58882;
- lo Statuto del CNR deliberato il 23 aprile 2015 dal Consiglio di Amministrazione è in vigore dal 1° maggio 2015 e in particolare l'art. 14 individua negli Istituti le unità organizzative presso le quali si svolgono le attività di ricerca dell'Ente;
- il Regolamento di organizzazione e funzionamento del CNR emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015 ed entrato in vigore il 1° giugno 2015 e in particolare l'art. 26 disciplina le "Collaborazioni con altri soggetti";
- il DRI, ai sensi dell'art. 23 del DPCM 1° ottobre 2012 *“è la struttura che assicura al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato il supporto alle funzioni di coordinamento, di indirizzo, di promozione di iniziative, anche normative, nonché a ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente nell'area funzionale delle riforme istituzionali e federali”*;
- Il DRI, per propria missione istituzionale, effettua studi e ricerche in materia di riforme istituzionali ed elettorali, occupandosi anche dei temi della rappresentanza presso le assemblee elettive dei vari livelli di governo e dell'ordinamento delle autonomie territoriali, nei quali trovano uno specifico riferimento le misure di genere;
- Il CNR-IRPPS, attesa la garanzia di terzietà e indipendenza da sempre assicurata nell'esercizio delle proprie funzioni di valutazione e di analisi, ha una consolidata esperienza sul fronte dell'analisi, delle tematiche relative alla valutazione e al monitoraggio, sia più in generale, delle politiche di genere;
- l'art. 9 del decreto legislativo n. 322/1989 detta disposizioni per la tutela del segreto statistico.

CONSIDERATO CHE

- sia il DRI sia il CNR, nel perseguimento dell'interesse pubblico e delle rispettive finalità istituzionali, attribuiscono importanza alla rilevazione e al monitoraggio degli effetti prodotti dalle misure normative e dalle prassi istituzionali introdotte negli ultimi anni, per i vari livelli di governo, ai fini dell'integrazione della rappresentanza e delle cariche istituzionali sotto il profilo del genere, in quanto requisito di effettiva democraticità dell'ordinamento; il DRI e il CNR ritengono che tali rilevazione e monitoraggio siano indispensabili ai fini di una piena implementazione delle misure adottate;
- il DRI considera tale rilevazione e il suddetto monitoraggio di significativo interesse, in quanto eventualmente funzionali a valutazioni di impatto della regolamentazione (VIR), ai sensi della legge del 28 novembre 2005 n. 246 e del DPCM 19 novembre 2009, n. 212;
- il tasso di presenza e partecipazione femminile nelle assemblee rappresentative e nelle sedi di governo ai vari livelli dell'ordinamento rappresenta un indicatore della democraticità dei meccanismi di partecipazione alle istituzioni e della loro funzionalità rispetto all'attuazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale;
- l'analisi della presenza femminile nelle candidature, nelle assemblee rappresentative e nelle cariche istituzionali costituisce un passaggio imprescindibile per l'analisi dal punto di vista dei richiamati principi di democraticità e di uguaglianza sostanziale della legislazione vigente, per la quale la questione dello sviluppo di misure di riequilibrio della rappresentanza di genere costituisce un tema costantemente all'attenzione del dibattito istituzionale;
- è comune interesse delle Parti promuovere iniziative congiunte volte a dare sistematicità e organicità alle informazioni in tema di legislazione elettorale e di preposizione a cariche istituzionali per i profili sopra evidenziati;
- allo stato attuale non risulta esistere un compiuto lavoro di ricognizione, analisi e valutazione complessiva degli effetti prodotti dalle normative statali e regionali che negli ultimi anni hanno mirato ad aumentare la presenza delle donne nella vita pubblica e istituzionale;

- l'impulso delle istituzioni europee ed internazionali alla promozione delle misure di genere e alla loro valutazione è stato anche recentemente espresso in importanti risoluzioni, sia del Parlamento europeo (Risoluzione del Parlamento europeo del 14 marzo 2017 sulla parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2014-2015), che dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa (risoluzione 2111 (2016) su "Valutare l'impatto delle misure volte a migliorare la rappresentanza politica delle donne") nonché del Comitato per l'eliminazione per le discriminazioni contro le donne delle Nazioni Unite (CEDAW/C/SR.1502 e 1503 del 4 luglio 2017).

VISTI

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 15, in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "*principi comuni, di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico*" e la dichiarazione resa dal CNR-IRPPS ai sensi del citato art. 5, comma 1, lett. b) e comma 6, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 allegata al presente Atto (all. n. 1);

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

- l'art. 9 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, che richiede la tracciabilità dei processi decisionali.

**Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate,
convengono quanto segue**

Art. 1

Oggetto e termini

1. Con il presente Atto il DRI e il CNR-IRPPS, nell'ambito delle rispettive competenze tecnico-scientifiche e istituzionali, costituiscono un rapporto di collaborazione finalizzato alla definizione di un comune "Rapporto di valutazione dell'impatto di misure di riequilibrio di genere previste dalla legislazione vigente in materia di cariche elettive e di governo", da completare entro il 30 novembre 2017.
2. Nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui al comma 1, è inoltre predisposto entro il 31 gennaio 2018, il Rapporto finale dell'attività di ricerca e valutazione comprensivo delle Indicazioni di *policy*, in materia di cariche elettive e di governo. Ai fini della comunicazione sotto qualsiasi forma del Rapporto finale e, in particolare, delle Indicazioni di *policy*, il DRI e il CNR concordano espressamente le parti di tali documenti da considerare di comune intestazione.
3. Il presente Atto si intende senza obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in *partnership* con altri soggetti.

Art. 2

Impegni delle Parti

Per la realizzazione dell'oggetto di cui all'art. 1

- il CNR-IRPPS:

- a. provvede alla definizione metodologica delle attività necessarie ai fini del rapporto di valutazione;
- b. cura la definizione di strumenti per l'analisi quali-quantitativa dei dati relativi alla presenza delle donne nelle cariche elettive e istituzionali e realizza un'analisi del processo di composizione delle liste elettorali, della scelta delle candidature, delle candidate elette e dell'assegnazione degli incarichi;
- c. predispone modelli interpretativi delle differenti performance delle misure di riequilibrio di genere nei diversi contesti ordinamentali (livello nazionale, regionale e locale);
- d. predispone analisi ed esemplificazioni relative alle differenti misure adottate nei differenti contesti ordinamentali (verificando la possibilità di condurre una valutazione di tipo controfattuale), considerando anche le esternalità da esse eventualmente prodotte, mettendo altresì a confronto gli effetti che gli interventi miravano a produrre e i risultati effettivamente conseguiti;
- e. supporta il DRI in vista di eventuali nuovi orientamenti istituzionali potenzialmente connessi all'attività valutativa svolta;

- f. evidenzia misure ulteriori, rispetto a quelle vigenti, di carattere normativo o amministrativo, di tipo istituzionale o economico-sociale, che si siano rivelate opportune nel corso delle attività sopra indicate, ai fini dell'obiettivo dell'equilibrio di genere all'interno delle istituzioni rappresentative e degli organi di governo;
 - g. favorisce la diffusione e la discussione delle risultanze del presente Atto in ambito accademico nazionale e internazionale;
- il DRI:
- a. predispone un'illustrazione delle normative elettorali vigenti per tutti i livelli di governo coinvolti dall'oggetto del presente Atto; per tali normative individua le misure di riequilibrio di genere e predispone una ricognizione organica e sistematica dei loro contenuti, mettendo la complessiva documentazione a disposizione del CNR-IRPPS;
 - b. effettua un'analisi della giurisprudenza in materia di azioni positive e di misure di riequilibrio di genere;
 - c. garantisce il coordinamento e la programmazione delle attività;
 - d. si impegna a favorire il raccordo tra le attività oggetto del presente Atto e le Amministrazioni competenti per quanto attiene ai dati rilevanti per l'attività oggetto del presente Atto, nonché tutte le fonti istituzionali preposte alla raccolta delle informazioni sulle tornate elettorali; in particolare si impegna a favorire la raccolta presso i vari livelli istituzionali dei dati e delle informazioni necessari all'attività valutativa;
 - e. garantisce una costante consulenza normativa relativa alle differenti disposizioni di legge in materia di misure di genere per le assemblee elettive;
 - f. monitora e valuta la complessiva attività progettuale e i relativi risultati;
 - g. favorisce la diffusione delle risultanze del presente Atto nell'ambito delle proprie attività di comunicazione istituzionale.

Art. 3

Esecuzione dell'Atto

1. I costi e i tempi di realizzazione delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), programmate in base all'allegato Progetto di massima (all. n. 2) sono disciplinati dagli allegati Piano finanziario (all. n. 3) e Cronoprogramma (all. n. 4), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

2. Il CNR-IRPPS, entro l'11 agosto 2017, predispone e trasmette al DRI un Progetto esecutivo delle attività da svolgere ai fini del presente Atto. Il Progetto esecutivo è concordato con il DRI ed è basato sui dati forniti dal medesimo DRI.
3. Il Progetto esecutivo di cui al comma 2 può essere modificato successivamente alla trasmissione al DRI, con modifiche espressamente concordate, in ragione di effettive esigenze correlate alle attività progettuali, senza ulteriori oneri finanziari.
4. Il CNR-IRPPS, per l'attuazione delle attività previste dal presente Atto, si può avvalere, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, di specifiche forme di collaborazione i cui costi sono dettagliatamente esposti nel piano finanziario di cui al comma 1. In particolare, esso si avvarrà della collaborazione di esperti del CNR Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile - IRCRES, anche al fine di garantire che le attività vengano espletate nei tempi concordati.

Art. 4

Oneri e rendicontazione

1. All'esecuzione delle attività previste del presente Atto si provvede con gli ordinari stanziamenti in bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle Parti.
2. Il totale delle spese per l'esecuzione delle attività previste dal presente Atto – come risultanti dal piano finanziario allegato – ammonta a euro 100.100,00 (centomilacento/00), così ripartito:
 - euro 77.000,00 (settantasettemila/00) a carico del DRI, di cui euro 53.900,00 (cinquantatremilanovecento/00) ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, ed euro 23.100,00 (ventitremilacento/00) ai fini di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo;
 - euro 23.100,00 (ventitremilacento/00) a carico del CNR-IRPPS.
3. Le risorse a carico del DRI sono corrisposte secondo le seguenti modalità:
 - a. 23.100,00 euro alla presentazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Atto, da effettuare entro l'11 agosto 2017;
 - b. 30.800,00 euro entro il 15 ottobre 2017;
 - c. 23.100,00 euro a conclusione di tutte le attività di cui all'art.1.

4. Il CNR-IRPPS, per ciascuna delle scadenze riportate al precedente comma, lettere b) e c), al fine di ottenere il rimborso delle spese sostenute a valere sulle risorse a carico del DRI, provvederà alla rendicontazione delle predette spese producendo la seguente documentazione amministrativo-contabile:

- relazione circa lo stato di attuazione del progetto;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.) relativa alle spese effettivamente sostenute, che devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- rendiconto dettagliato delle spese effettivamente sostenute e quietanzate, articolato in coerenza con lo schema di budget contenuto nel progetto esecutivo;
- elenco dei giustificativi di spesa (numero, importo, oggetto e data);
- dichiarazione attestante l'adempimento di tutte le prescrizioni fiscali e previdenziali.

5. In ogni caso le spese sostenute dovranno essere:

- pertinenti e necessarie alla realizzazione del progetto;
- temporalmente riferite al periodo decorrente dalla data di efficacia del presente Atto e la data di conclusione delle attività;
- verificabili attraverso pertinente e adeguata documentazione contabile.

6. Della quota di spesa a proprio esclusivo carico, costituendo parte integrante degli obblighi assunti, il CNR-IRPPS darà specifico conto all'interno della relazione di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo.

Art. 5

Referenti dell'Atto e Gruppo operativo

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Atto sono:

- per il CNR-IRPPS, la dott.ssa Maura Misiti;
- per il DRI, la dott.ssa Carla Ciuffetti.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire i responsabili/referenti dell'Atto come sopra individuati, dandone tempestiva comunicazione all'altra Parte.
3. Le Parti costituiscono un Gruppo operativo, composto da rappresentanti di entrambe, incaricato dello svolgimento delle attività collegate al presente Atto.

Art. 6

Trattamento di dati personali

1. Ciascuna delle Parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati, documenti, compresi quelli di carattere tecnico-scientifico oggetto del presente Atto e a utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Atto.
2. Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.
3. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo sia informatico, relativi all'espletamento delle attività in qualunque modo riconducibili al presente Atto, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..

Art. 7

Validità ed efficacia dell'Atto

1. Il presente Atto è valido dalla data della sottoscrizione delle Parti ed è efficace dalla data di registrazione da parte dei competenti organi di controllo. Il rapporto di collaborazione si conclude entro il 31 gennaio 2018, data dalla quale il presente Atto cessa di avere efficacia, salvo proroga, per ragioni oggettive, senza ulteriori oneri, per espressa volontà delle Parti, da manifestarsi prima della scadenza, con apposito atto predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la conclusione del presente Atto.

Art. 8

Recesso

1. Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Atto, mediante comunicazione scritta da inviare con posta elettronica certificata almeno due mesi prima della data del recesso.

Art. 9

Responsabilità e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Le Parti assumono a proprio esclusivo carico tutti gli obblighi verso i propri componenti dipendenti o collaboratori impegnati nelle attività di progetto, in base alle disposizioni legislative e ai regolamenti vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, esonerando la controparte da qualsiasi responsabilità od onere in merito.
2. Per effetto del presente Atto si prevede la possibilità che ciascuna delle due Parti contraenti ospiti, per periodi brevi o di durata più significativa, personale afferente all'altra Parte agli esclusivi fini del presente Atto. In tal caso tutti gli oneri di carattere economico e/o assicurativo restano a carico dell'Ente di appartenenza.

Art. 10

Pubblicità

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 3, le pubblicazioni e le diffusioni, conseguenza dell'attività di valutazione e ricerca, dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto nell'ambito della collaborazione oggetto del presente Atto.

Art. 11

Foro competente

1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole le controversie che dovessero insorgere nella concreta attuazione del presente Atto.
2. Per qualunque controversia non sanabile in via bonaria che dovesse insorgere tra

i sottoscrittori, le Parti potranno liberamente adire le vie giudiziali.

3. Per quanto non previsto nel presente Atto, valgono le norme del Codice Civile in quanto applicabili.

Per il Dipartimento per le Riforme Istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri	Per l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche
---	---

F.to Cons. Carla Ciuffetti

F.to Dr. Corrado Bonifazi

28 luglio 2017

“Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione digitale convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa”.